

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 13 novembre 2025 - n. 16255

2021I16RFRP010 – Decreto di concessione delle agevolazioni previste dalla misura «Investimenti – Linea sviluppo aziendale» – in attuazione della d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 – PR FESR 2021-2027 – Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» – ID bando RLO12023031703 – CUP E42E22001190009 – 42° provvedimento

LA DIRIGENTE DELLA U.O. «SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE»

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «i Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- il d.p.r. 10 marzo 2025, n. 66 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021-2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 dell'8 maggio 2025;

Richiamati:

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1° agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- la d.g.r. 30 settembre 2024, n. XII/3116 «Presenza d'atto della riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione C(2024) 6655 del 18 settembre 2024»;

Visti:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII

Legislatura, approvato con la d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023;

Richiamata la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera b) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda s.p.a., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il «Fondo investimenti imprese» destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

Dato atto che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede nell'ambito dell'Asse 1 – «Un'Europa più competitiva e intelligente», l'Obiettivo specifico 1.3 – «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi» e l'Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» che prevede, tra l'altro, investimenti negli asset materiali e immateriali delle imprese al fine di favorire il rafforzamento della loro flessibilità produttiva ed organizzativa, anche in ottica di crescita dimensionale, e il potenziamento della relativa resilienza agli shock endogeni ed esogeni;

Visti altresì in tema di aiuti di Stato:

- la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. - di seguito GBER - (modificato dal Reg (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 e prorogato fino al 31 dicembre 2026) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:
 - i principi imposti dagli articoli 1 (Campi di applicazione), art. 2 (Definizioni), art. 4 (Soglie di notifica), art. 5 (Trasparenza degli aiuti), art. 6 (Effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera a) (Cumulo), art. 9 (Pubblicazione e informazione), art. 11 (Relazioni) e art. 12 (Controllo) del medesimo Regolamento;
 - l'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
 - l'art. 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6; 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16;
- l'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito «TFUE»), ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a sostenere lo sviluppo di talune regioni svantaggiate all'interno dell'Unione Europea (c.d. Aiuti di Stato a finalità regionale);
- la Comunicazione C (2021) 2594 final del 19 aprile 2021 con cui la Commissione Europea ha adottato gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 (di seguito Orientamenti) contenenti i criteri per l'individuazione delle aree ammissibili di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE e le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno;
- la Decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 relativa al caso SA.100380 (2021/N) con cui ha approvato la mappa delle zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE;
- la Decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134 (2021/N) con cui la Commissione ha approvato la modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 integrando nella Carta nazionale degli aiuti a finalità regionale le zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, tra cui rientrano le aree della Lombardia;
- la Decisione C (2023) 8654 final del 18 dicembre 2023 relativa al caso SA.109349 (2023/N) con cui la Commissione ha approvato la revisione intermedia della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 ritenendo, per la modifica inerente la Lombardia, che Campione d'Italia soddisfa le condizioni di cui al punto 175, paragrafo 3), punto iii) degli Orientamenti e possa caratterizzarsi da un isolamento geografico analogo a quello di un'isola;

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 21 novembre 2025

- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione) che sostituisce integralmente il Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Richiamati:

- la d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che, tra l'altro ha:
 - istituito la misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» suddivisa in due aree: Area 1 «Sviluppo aziendale Lombardia», Area 2 «Sviluppo aziendale nelle aree destinate degli aiuti a finalità regionale», con una dotazione finanziaria di euro 115.000.000,00, a valere sulla dotazione iniziale del «Fondo investimenti imprese», comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, suddivisa in 69 milioni di euro sul Fondo di garanzia e 46 milioni di euro per la quota di contributo a fondo perduto, a cui si aggiungono euro 990.000,00 relativi alla quota IVA;
 - individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del «Fondo Investimenti imprese» e della misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale»;
- il decreto 29 marzo 2023, n. 4640 con cui è stato approvato l'Avviso della misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» in attuazione della d.g.r. 7595/2022;
- il decreto 30 giugno 2023, n. 9842 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 - (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;
- il decreto 29 dicembre 2023, n. 20900 di sospensione degli sportelli per la presentazione delle domande sulle Misure Investimenti - Linea sviluppo aziendale e Linea Green previste dalla d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 - PR FESR 2021-2027;
- la d.g.r. 15 gennaio 2024, n. XII/1752 con cui è stato disposto di integrare con il Comune di Campione d'Italia l'elenco dei comuni della Lombardia, di cui all'allegato 1 della d.g.r. 4 aprile 2022, n. XI/6225, che rientrano nelle zone 107.3.c in cui possono essere concessi gli aiuti a finalità regionale o altri aiuti settoriali oggetto di maggiorazioni di intensità di aiuto;
- il decreto 1 febbraio 2024, n. 1928 «Misure «Investimenti - Linea Green» e Investimenti - Linea sviluppo aziendale» approvate con i decreti 29 marzo 2023, n. 4640 e 4648 - Disposizioni conseguenti all'adozione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis»;
- il decreto 2 febbraio 2024 n. 1990 di riapertura degli sportelli per la presentazione delle domande di partecipazione a valere sugli avvisi della misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» e «Investimenti - Linea Green» con cui sono stati anche aggiornati i testi di entrambe le misure;
- il decreto 15 novembre 2024, n. 17369 con cui è stata modificata la suddivisione della dotazione finanziaria complessiva indicata all'art. A.5 del bando «Investimenti - Linea Sviluppo aziendale», pari a euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione, in coerenza con l'andamento dell'entità delle agevolazioni richieste, come di seguito indicato:
 - euro 64.200.000,00 per il Fondo di garanzia;
 - euro 50.800.000,00 per i contributi in conto capitale a fondo perduto;
- la d.g.r. 17 febbraio 2025, n. XII/3928 con cui:
 - sono state ridotte le commissioni di gestione previste dalla d.g.r. 15 dicembre 2022, n. 7595 da euro 4.500.000,00 a euro 1.500.000,00, ferma restando la dotazione complessiva della misura di euro 115.000.000,00, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, suddivisa in euro 64.200.000,00 per il Fondo di garanzia ed euro 50.800.000,00 per la quota di contributo a fondo perduto;
 - è stata destinata alle agevolazioni a favore delle imprese la quota di euro 3.000.000,00 risultante dalla riduzione di cui sopra;
- la d.g.r. 24 febbraio 2025, n. XII/3959 con cui si è precisato che, al fine di non incorrere nel divieto del doppio finanziamento, per le agevolazioni a valere, tra le altre, sulla misura Investimenti - Linea sviluppo aziendale, vige il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), fruite o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241;
- la d.g.r. 16 giugno 2025, n. XII/4568 con cui:
 - è stata incrementata la dotazione del «Fondo investimenti imprese» per un importo pari a 25.132.754,44 euro, comprensivi delle commissioni di gestione del fondo, destinandolo alla «Misura Investimenti - Linea sviluppo aziendale»;
 - si è dato atto che l'incremento dei costi di gestione, pari complessivamente a 228.598,00 euro, oltre IVA, trova copertura per 95.843,56 euro a valere sulle risorse già stanziata con la d.g.r. 15 dicembre 2022, n. 7595 e ss.mm.ii. e non ancora impegnate, e per 132.754,44 euro a valere sull'incremento di dotazione di cui alla deliberazione medesima;
 - si è dato atto che la dotazione complessiva della misura, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, è pari a 140.132.754,44 euro suddivisa in 78.194.076,98 euro per il Fondo di garanzia e 61.938.677,46 euro per la quota di contributo a fondo perduto;

Richiamati:

- la convenzione quadro tra la Giunta regionale e Finlombarda s.p.a. per il triennio 2025-2027, sottoscritta in data 4 febbraio 2025 e registrata nel repertorio Convenzioni e Contratti regionali il 5 febbraio 2025 al n. 13742/RCC;
 - il decreto 29 maggio 2023, n. 7972 con cui si è provveduto ad approvare lo schema di Accordo di finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti - Linea sviluppo aziendale» - Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.3»;
 - l'Accordo di finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura investimenti - Linea sviluppo aziendale» - Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.3», sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. in data 5 giugno 2023;
 - il decreto 29 ottobre 2025, n. 15341, con cui si è provveduto ad approvare lo schema di atto aggiuntivo dell'accordo di finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti - Linea sviluppo aziendale» - Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.3;
 - l'Atto aggiuntivo dell'Accordo di finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti - Linea sviluppo aziendale» - Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.3, sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. il 10 novembre 2025;
- Visti, con riferimento alla dotazione della misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale», al netto dei costi di gestione:
- il decreto 14 luglio 2023, n. 10799 con cui si è provveduto ad impegnare a favore di Finlombarda la somma di euro 103.639.911,00 quale quota parte della dotazione dello strumento finanziario combinato pari a euro 110.500.000,00 demandando a successivo provvedimento a seguito dell'approvazione della legge di assestamento al bilancio di previsione 2023-2024 l'integrazione dell'impegno per euro 6.860.089,00 e a liquidare euro 33.150.000,00 pari al 30% della dotazione approvata con la d.g.r. n. 7595/2022 di euro 110.500.000,00;
 - il decreto 26 settembre 2023, n. 14335 che ha integrato, a seguito dell'approvazione della legge di assestamento del bilancio regionale 2023-2025, gli impegni assunti con il decreto 10799/2023 per la quota residua di euro 6.860.089,00, a copertura di tutta la dotazione dello strumento finanziario combinato;
 - la nota di liquidazione n. 3558 del 23 maggio 2024 con cui sono state liquidate a Finlombarda s.p.a., in considerazione dell'andamento della misura, risorse per un importo di euro 18.489.911,00 a valere sullo strumento finanziario combinato;
 - la nota di liquidazione n. 5774 del 6 settembre 2024 con cui sono state liquidate a Finlombarda s.p.a., risorse per un importo di euro 28.360.089,00 a valere sullo strumento finanziario combinato;
 - il decreto 25 febbraio 2025 n. 2457 di impegno di spesa di euro 3.000.000,00 e di liquidazione di euro 33.500.000,00 a favore di Finlombarda S.p.A. in ottemperanza a quanto previsto dalla citata d.g.r. 17 febbraio 2025 n. XII/3928 con la quale è stata disposta la riduzione delle commissioni di gestione a favore di Finlombarda s.p.a. per destinare la somma di euro 3.000.000,00 allo strumento finanziario combinato a favore delle imprese;
 - il decreto 23 luglio 2025, n. 10521 di impegno di spesa di euro 25.000.000,00 a favore di Finlombarda s.p.a. in ottemperanza a quanto previsto dalla citata d.g.r. 16 giugno

2025, n. XII/4568 con la quale è stata incrementata la dotazione del «Fondo investimenti imprese» per un importo pari a 25.132.754,44 euro, comprensivi delle commissioni di gestione del fondo, destinandolo alla «Misura Investimenti - Linea sviluppo aziendale»;

Dato atto che la già citata d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 ha:

- stabilito che sulla misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» l'agevolazione è concessa:
 - per le PMI ubicate in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale è attuata in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli da 1 a 12;
 - per le MidCap con sede operativa in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del Regolamento de minimis;
 - per le PMI o MidCap ubicate nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) «Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027)», ai sensi dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16 del Regolamento GBER;
- demandato a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento GBER e del nuovo regolamento de minimis;
 - per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta regionale e successiva comunicazione in SANI2;
 - per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del dirigente competente e successiva comunicazione in SANI2;

Richiamata la d.g.r. 28 dicembre 2023, n. XII/1700 che, a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ha adeguato, tra le altre, le misure «Investimenti - Linea Green» e «Investimenti - Linea sviluppo aziendale», già inquadrate nel regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 in particolare aumentando i massimali concedibili fino a euro 300.000,00 nell'arco di tre anni dalla concessione;

Dato atto che a seconda del regime di aiuto scelto dall'impresa:

- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
 - le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
 - le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse

quelle concesse a titolo «de minimis», di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023;

- l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- per le domande presentate a valere sull'Area 2 in applicazione del comma 14 dell'art. 14. del GBER «Il beneficiario dell'aiuto apporta un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico»;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
 - attestati di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. UE n. 651/2014;
 - attestati il rispetto del divieto di cumulo con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 18 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»:
 - le agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 2831/2023 art. 4 comma 3);
 - le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE;
 - ai sensi dell'articolo 14 del decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, al Soggetto richiedente sarà proposta la riduzione dell'Agevolazione sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile in de minimis riducendo l'aiuto sotto forma di Contributo senza che questo comporti un aumento della percentuale del finanziamento;
 - l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 2831/2023 art. 4 comma 6);
 - attestati il rispetto del divieto di cumulo con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE;

Atteso che a cura della Direzione Generale Sviluppo economico di Regione Lombardia sono state trasmesse alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, e che l'aiuto è stato registrato con SA.106826, aggiornato con SA.119328 a seguito dell'incremento della dotazione della misura di cui alla citata d.g.r. XII/4568/2025, da parte della Commissione europea;

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 21 novembre 2025

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58 comma 4 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021, lo strumento, denominato «Misura Investimenti - Linea sviluppo aziendale» è uno strumento finanziario sotto forma di garanzia, combinato con una sovvenzione nell'ambito del medesimo investimento;

Dato atto che l'avviso all'art. C.2 «Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse» prevede che l'agevolazione sia concessa mediante una procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi e Servizi, e prevede una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione tecnica;

Dato atto che:

- l'istruttoria è svolta da Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore, secondo le modalità indicate agli artt. b.3 «spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità», C.3.a «Modalità e tempi del procedimento», C.3.b. «Verifica di ammissibilità delle domande» e C.3.c «Valutazione delle domande» dell'avviso di cui al decreto 4640/2023 e s.m.i. e nell'Accordo di finanziamento;
- al termine della valutazione delle domande il soggetto gestore provvede a trasmettere al responsabile del procedimento le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse;
- il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. C.3.e, salvo eventuali approfondimenti istruttori, approva con proprio provvedimento gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse all'agevolazione;

Viste le domande di partecipazione presentate a valere sulla Misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» di cui al decreto 4640/2023 e s.m.i., dalle imprese indicate nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria formale e dell'istruttoria tecnica delle domande presentate dalle imprese di cui sopra, svolte dal soggetto gestore Finlombarda s.p.a. e trasmesse attraverso la piattaforma Bandi e Servizi;

Dato atto che la verifica in tema di regolarità contributiva ha dato esito regolare per le imprese indicate nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come risulta dai Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) presenti nella piattaforma Bandi e Servizi;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e ss.mm.ii. e in particolare:

- l'articolo 83, comma 3, lettera e), che prevede che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro,
- l'articolo 91 e 92 che prevedono che, per i progetti con un valore dell'agevolazione superiore ai 150.000 euro deve essere acquisita l'informazione antimafia (art. 84.3) e decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta il soggetto concedente può procedere, anche in assenza dell'informazione antimafia, alla concessione dell'agevolazione sotto condizione risolutiva;

Dato atto che, in fase di adesione, tutte le imprese richiedenti, a prescindere dal valore dell'agevolazione, hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, nella domanda di agevolazione di essere in regola con la normativa antimafia vigente di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto MISE 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e in particolare gli art. 8 e 9 che prevedono che il soggetto concedente è tenuto alla registrazione del regime di aiuto e dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro;

Dato atto che, ai sensi degli stessi art. 8 e 9 del decreto MISE n. 115 del 31 maggio 2017, gli uffici regionali competenti:

- hanno registrato la misura attuativa con CAR 26488 e ID bando 89854;
- hanno assolto agli obblighi di registrazione dell'aiuto utilizzando il Registro nazionale aiuti, come da codice COR riportato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e verificato che l'aiuto non superi

la soglia massima di cui all'art. 3.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023;

Visto l'allegato A «Elenco agevolazioni concesse - 42° Provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente l'elenco delle imprese per le quali il soggetto gestore ha svolto con esito positivo le istruttorie formali e tecniche e calcolato l'importo dell'ESL corrispondente all'agevolazione concessa;

Ritenuto di:

- approvare l'allegato A «Elenco agevolazioni concesse - 42° provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con indicazione del contributo in conto capitale a fondo perduto, dell'aiuto in ESL corrispondente al rilascio della garanzia a favore delle imprese ivi indicate e i relativi COR, a valere sulla dotazione del «Fondo investimenti imprese» istituito con legge 8 agosto 2022, n. 17 destinata alla Misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» come stabilito dalla d.g.r. 15 dicembre 2022, n. 7595 e ss.mm.ii.;
- concedere le agevolazioni indicate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle imprese per le quali tale agevolazione risulta inferiore a euro 150.000,00;
- concedere sotto condizione risolutiva le agevolazioni indicate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle imprese per le quali tale agevolazione risulta superiore a euro 150.000,00, ai sensi degli articoli 91 e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, considerato che sono decorsi i 30 giorni dalla richiesta dell'informazione antimafia in assenza del rilascio del nulla osta;
- provvedere, nel caso in cui successivamente all'adozione del presente atto venga rilasciata dal Prefetto la comunicazione antimafia interdittiva, all'adozione del provvedimento di decadenza dall'agevolazione prevista dall'avviso;

Viste:

- la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo economico e ha attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione Generale al dirigente della Unità Organizzativa «Programmazione comunitaria, commercio e raccordo con la DG URI»;
- la d.g.r. 20 maggio 2024, n. XII/2340 che ha approvato il VII Provvedimento organizzativo del 2024 modificando la denominazione della U.O. in «Programmazione comunitaria e commercio» e confermando la responsabilità per le misure di competenza della Direzione Generale Sviluppo economico del PR FESR 2021-2027 al dirigente di tale Unità Organizzativa;

Richiamato il decreto 1 luglio 2025, n. 9318 con il quale il responsabile del PR FESR 2021-2027 per le misure di competenza della Direzione Generale Sviluppo economico ha delegato al dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione» la responsabilità dell'azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI - Misura Investimenti - Linea sviluppo aziendale» del PR FESR 2021-2027 per le attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione;

Attestato che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito regionale dedicato alla programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiatfesr2021-2027>);

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che:

- contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- il presente provvedimento è assunto entro i termini procedurali previsti dall'art. C.3.a, comma 2 dell'avviso;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che il CUP della misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» - PR FESR 2021-2027 è: E42E22001190009;

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 21 novembre 2025

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale» e ss.mm.ii. e la legge di bilancio dell'esercizio corrente;
- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. Di approvare l'allegato A «Elenco agevolazioni concesse» - 42° Provvedimento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con indicazione del contributo in conto capitale a fondo perduto e dell'agevolazione in ESL corrispondente al rilascio della garanzia a favore delle imprese ivi indicate, a valere sulla dotazione del «Fondo investimenti imprese» istituito con legge 8 agosto 2022, n. 17 come stabilito dalla d.g.r. 15 dicembre 2022, n. 7595 e ss.mm.ii per la misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale».

2. Di concedere le agevolazioni indicate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle imprese per le quali tale agevolazione risulta inferiore a euro 150.000,00.

3. Di concedere sotto condizione risolutiva le agevolazioni indicate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle imprese per le quali tale agevolazione risulta superiore a euro 150.000,00, ai sensi degli articoli 91 e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, considerato che sono decorsi i 30 giorni dalla richiesta dell'informazione antimafia in assenza del rilascio del nulla osta.

4. Di provvedere, nel caso in cui successivamente all'adozione del presente atto venga rilasciata dal Prefetto la comunicazione antimafia interdittiva, all'adozione del provvedimento di decadenza dall'agevolazione prevista dall'avviso.

5. Di considerare il beneficio accettato dai soggetti beneficiari della misura elencati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la sottoscrizione del contratto di Finanziamento.

6. Di dare atto che, come precisato dalla d.g.r. 24 febbraio 2025, n. XII/3959, al fine di non incorrere nel divieto del doppio finanziamento, per le agevolazioni a valere, tra le altre, sulla misura Investimenti - Linea sviluppo aziendale, vige il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), fruito o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241.

Di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito regionale dedicato alla programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prilombardiefesr2021-2027>).

Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a., ai soggetti beneficiari e ai soggetti finanziatori, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, per gli adempimenti di competenza.

La dirigente
Maria Carla Ambrosini

Misura Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale																
Allegato A "Elenco agevolazioni concesse" - 42° Provvedimento																
ID progetto	Denominazione	CF/P.IVA	Comune Sede Operativa	Provincia Sede Operativa	Totale Investimento ammesso Euro	Importo Finanziamento Euro	Importo garantito Euro (70% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia Euro (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Aiuto concesso			Altre risorse del Beneficiario Euro	Antimafia		COR
										Aiuto in ESL corrispondente al rilascio Garanzia Euro	Contributo in conto capitale Euro	Totale Aiuto Euro		Prot. richiesta	Data nulla osta	
6908690	BASSI & BELLOTTI S.P.A.	01728980135	Mariano Comense	CO	1.067.675,00	854.140,00	597.898,00	192.181,50	Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER) - Zone criterio 1	44.180,68	202.858,25	247.038,93	10.676,75	PR_COUTG_Ingresso_070672_20250902		24930389
6913708	MOLINO FILIPPINI S.R.L.	03327600130	Teglio	SO	260.000,00	208.000,00	145.600,00	46.800,00	Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER) - Zone criterio 1	12.054,95	49.400,00	61.454,95	2.600,00			24936732
6947255	RONCALE S.R.L.	01014630147	Ponte in Valtellina	SO	120.000,00	102.000,00	71.400,00	22.950,00	De minimis	4.633,98	18.000,00	22.633,98	0,00			24936849
6949149	D.G.R. S.R.L.	00984750141	Livigno	SO	272.580,00	231.693,00	162.185,10	52.130,93	Aiuti agli investimenti (art. 17 GBER)	10.526,09	40.887,00	51.413,09	0,00			24932457
6965184	CASTIGLIONI ODONTOIATRIA SPECIALISTICA SRL	04268000983	Manerbio	BS	129.622,00	110.178,70	77.125,09	24.790,21	De minimis	6.385,57	19.443,30	25.828,87	0,00			24932513
6966790	2F SERVICE S.R.L.	11680440150	Caselle Landi	LO	655.800,00	557.430,00	390.201,00	125.421,75	Aiuti agli investimenti (art. 17 GBER)	13.859,81	98.370,00	112.229,81	0,00			24932555
					2.505.677,00	2.063.441,70	1.444.409,19	464.274,39		91.641,08	428.958,55	520.599,63				